



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 292 del 13/04/2022

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

**Oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA TAR CAMPANIA - SEZIONE QUINTA - N. 2208/2022
REG.PROV.COLL**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 13/04/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Loredana Merola - UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA TAR CAMPANIA - SEZIONE QUINTA - N. 2208/2022
REG.PROV.COLL

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con deliberazione n. 240 del 25.09.2020, è stato indetto "Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario. Cat. Bs, Ruolo tecnico, con riserva al 10% dei posti al personale interno, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis D.Lgs. 165/2001, e con valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile in somministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5bis, del D.L. 19/05/2020 n. 34, come convertito dalla legge di conversione n. 77 del 17.04.2020";
- con deliberazione n. 605 del 28/07/2021, in considerazione dei tempi medio lunghi necessari ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale sopra detta, anche alla luce del grande numero di istanze pervenute, è stato indetto "Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. Bs";
- la sig.ra Greco Anna Maria, candidata ammessa all'Avviso pubblico medesimo e nominata vincitrice con nota prot.n. 29977 del 26/10/2021, ai fini dell'immissione in servizio, è stata sottoposta alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati, nonché della veridicità di tutto quanto contenuto nell'istanza di partecipazione, così come previsto nella deliberazione n. 771/2021;
- all'esito della precisata verifica la sig.ra Greco, con nota prot.n. 31765 del 12/11/2021, è stata dichiarata decaduta dall'incarico, nonché della graduatoria di merito di cui alla deliberazione n. 771/2021, per le motivazioni nella stessa nota esplicitate;

Considerato che

avverso la predetta decadenza, la sig.ra Greco Anna Maria ha prodotto, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta, ricorso n. RG n. 347/2022 chiedendo, tra l'altro, l'annullamento della nota prot.n. 31765/2022 nonché di ogni atto ad essa correlato;

Rilevato che

con Sentenza n. 2208/2022 REG.PROV.COLL, il TAR Campania – Sezione Quinta, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha accolto l'istanza della ricorrente, annullando l'atto impugnato;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Ritenuto

- per quanto innanzi descritto, di prendere atto della Sentenza n. 2208/2022 REG.PROV.COLL, il TAR Campania – Sezione Quinta, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, pervenuta a questa AORN in data 04.04.2022, con cui il TAR Campania – Sezione Quinta, ha accolto l'istanza prodotta dalla Sig.ra Greco Anna Maria;
- di annullare, per l'effetto, la nota prot.n. 31765 del 12/11/2022 e reintegrare nella graduatoria di merito di cui alla deliberazione n. 771/2021, nonché procedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto della Sentenza n. 2208/2022 REG.PROV.COLL, il TAR Campania – Sezione Quinta, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, pervenuta a questa AORN in data 04.04.2022, con cui il TAR Campania – Sezione Quinta, ha accolto l'istanza prodotta dalla Sig.ra Greco Anna Maria;
2. di annullare, per l'effetto, la nota prot.n. 31765 del 12/11/2022 e reintegrare nella graduatoria di merito di cui alla deliberazione n. 771/2021 la sig.ra Greco Anna Maria, nonché procedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Sig.ra Greco Anna Maria, alla UOC Affari Legali e al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
4. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di espletamento della procedura concorsuale.

Il Collaboratore Amministrativo Professionale
Dott.ssa Sara Barletta

PER IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Loredana Merola

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D. P. G. R. C. n 76 del 10/06/2020
insediatosi con giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC GRU dr.ssa Luigia Infante
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico
Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Prendere atto della Sentenza n. 2208/2022 REG.PROV.COLL, il TAR Campania – Sezione Quinta, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, pervenuta a questa AORN in data 04.04.2022, con cui il TAR Campania – Sezione Quinta, ha accolto l'istanza prodotta dalla Sig.ra Greco Anna Maria;

Annullare, per l'effetto, la nota prot.n. 31765 del 12/11/2022 e reintegrare nella graduatoria di merito di cui alla deliberazione n. 771/2021 la Sig.ra Greco Anna Maria, nonché procedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali;

Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Sig.ra Greco Anna Maria, alla UOC Affari Legali e al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di espletamento della procedura concorsuale.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Publicato il 01/04/2022

N. 02208/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2022, proposto da Anna Maria Greco, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Ciccarone, Monica Torsello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aorn Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Di Biase, Domenico Sorrentino, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Antonio Marotta;

per l'annullamento:

- della nota integrativa prot. 31765 del 12 novembre 2021, con cui la sig.ra Anna Maria Greco veniva dichiarata dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, decaduta dalla graduatoria relativa all'“Avviso pubblico per soli titoli per la copertura a tempo determinato di n. 60 posti di operatore socio sanitario cat. BS” pubblicato su Bollettino Regionale Campania n. 81 del 16/08/2021, e di cui era stata dichiarata vincitrice e contestualmente approvata la succitata graduatoria con deliberazione del Direttore Generale n. 771 del 25 ottobre 2021 e notificazione diretta della nota prot. N. 29977/2021 del 26/10/2021, comunicata in pari data;

- nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Aorn Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che

- con il gravame all'esame è controversa la legittimità dell'epigrafato provvedimento, con il quale la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla graduatoria relativa all'“Avviso pubblico per soli titoli per la copertura a tempo determinato di n. 60 posti di operatore socio

sanitario cat. BS”, in cui si era precedentemente collocata come vincitrice;

- più in particolare, la parte istante è stata dichiarata esclusa dalla graduatoria in oggetto, in quanto, ad avviso dell’amministrazione, all’esito del controllo effettuato, sarebbero emerse incongruenze tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e quanto emerso dalla documentazione attestante le attività lavorative precedentemente svolte;

- la ricorrente, asserendo l’illegittimità dell’esclusione, perché in tesi fondata sulla erronea considerazione circa la mancanza dei requisiti di partecipazione, ha dedotto a sostegno dell’esperito gravame motivi di diritto di seguito rubricati: violazione e/o falsa applicazione art. 3, L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria; eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 2 e 3 nonché comma 1 del nuovo art. 21 septies della L. n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, malgoverno e sviamento;

- ad avviso della ricorrente le discrasie rilevate dall’Amministrazione sarebbero essere solo apparenti, atteso che:

I) la stessa avrebbe indicato l’esperienza lavorativa svolta presso la Cooperativa Auxilium in rigo non perfettamente appropriato, esclusivamente in ragione della impossibilità di inserire nel format predisposto dall’amministrazione informazioni diverse da quelle previste dal sistema telematico, senza alcun intento di indurre l’Azienda Ospedaliera in errore in ordine alla natura del datore di lavoro, come emergerebbe dalla circostanza di aver precisato la peculiare natura dello stesso inserendo di sua iniziativa, nel rigo

dedicato alla “denominazione del datore di lavoro”, la dicitura tra parentesi“ (convenzionato)”;

II) la stessa avrebbe poi indicato correttamente la durata del rapporto lavorativo con la Cooperativa in questione (dal 14 marzo 2013 al 21 gennaio 2021), avendo prestato effettivo servizio dal 14 marzo 2013 al 15 aprile 2019 ed essendo poi stata sottoposta ad aspettativa volontaria non retribuita dalla data del 16 aprile 2019 sino alla data di interruzione del rapporto di lavoro (21 gennaio 2021);

- si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente controdeducendo nel merito alle spiegate censure di illegittimità e instando per il rigetto di tutte le domande proposte;

- con ordinanza cautelare n. 238/2022 il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità ivi indicate;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 22 marzo 2022 fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., essendo integro il contraddittorio (la parte ricorrente ha correttamente e tempestivamente adempiuto all'adempimento disposto con il precitato provvedimento collegiale), completa l'istruttoria e mancando osservazioni oppostive delle parti;

Ritenuto che, nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, atteso che:

- con specifico riferimento alle dedotte censure di difetto di partecipazione e di istruttoria, va rimarcato come, a fronte dell'avanzato stato della procedura selettiva in cui era giunta la ricorrente, collocatasi in posizione utile in graduatoria, l'Amministrazione avrebbe dovuto avviare con la stessa un più effettivo contraddittorio, al fine di consentirle di chiarire le ragioni della ritenuta non corrispondenza dei dati forniti con la

documentazione prodotta e valutare nella sede partecipativa procedimentale più appropriata, nella completezza dell'istruttoria, la idoneità e plausibilità di quanto addotto dalla interessata al fine di giustificare i dati forniti; ciò anche nella considerazione che, in sede di concorso pubblico, l'Amministrazione può invitare i candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con la precisazione che tale facoltà è riconosciuta finché non sia turbata la par condicio dei candidati-concorrenti e non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata (*cf.* T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 25/06/2021, n. 4413).

- quanto alla censura relativa all'insufficienza della motivazione posta alla base dell'esclusione della ricorrente, va anche rilevato che il provvedimento gravato non risulta corroborato da precisi riscontri normativi e riferimenti a clausole escludenti della *lex specialis*, non potendosi peraltro rinvenire le ragioni dell'esclusione nelle argomentazioni difensive dell'A.S.L. costituenti inammissibile integrazione postuma della motivazione; tanto anche alla luce di condivisi principi giurisprudenziali per cui deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (ovvero non esclusivamente) imputabili al richiedente (*cf.*, *mutatis mutandi*, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 09925/2021);

- nel caso di specie, gli unici rilievi mossi dall'amministrazione per giustificare l'esclusione non involgono profili sostanziali (disputandosi del non corretto inserimento di dati all'interno di una

sezione sbagliata del modello di domanda) né tantomeno i requisiti di ammissione, incontestatamente posseduti dalla ricorrente (nel caso di specie l'attività prestata presso la cooperativa Auxilium non ha comportato alcuna variazione del punteggio assegnato inizialmente, il quale dunque, anche dopo l'istruttoria svolta dall'amministrazione, rimaneva immutato nella misura di 13,64);

- la contestazione mossa, evidentemente insufficiente a fondare la disposta esclusione, riguarda dunque unicamente l'impreciso inserimento, all'interno di un format predisposto dall'Amministrazione, di dati del tutto irrilevanti, o comunque ultronei, ai fini dell'utile posizionamento in graduatoria;

Rilevato, dunque, che la rilevata fondatezza degli scrutinati motivi di ricorso conduce all'accoglimento del gravame e al conseguente annullamento dell'atto gravato, nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio e salve le ulteriori valutazioni dell'amministrazione;

Ritenuto che il regime delle spese deve seguire il criterio della soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti dell'interesse della ricorrente.

Condanna la resistente ASL alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo
2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO